FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795
Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 136 DEL 4 APRILE 2016

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 1 aprile 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:
- Avv. Fabio MIGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Fabio IIRITANO COMPONENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

In rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A.: sig. Vincenzo Nicoletti.

RECLAMO n.102 della Società A.S.D. CORIGLIANO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.124 del 10.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *Luzzese Calcio 1965 - Corigliano del 20.2.2016 Campionato Promozione*, **ammenda di € 500,00, squalifica del campo di gioco per DUE gare effettive da disputarsi a "porte chiuse", obbligo alla Società CORIGLIANO di tenere indenne la Società LUZZESE CALCIO 1965 dei danni causati alle strutture dell'impianto sportivo da parte dei propri giocatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante ed il legale della Società che ha contradedotto;

RILEVA

al 35° del secondo tempo l'attenzione dell'arbitro veniva richiamata da parte del secondo assistente (AA2) che gli segnalava di essere stato colpito sul collo da una bottiglia lanciatagli dai sostenitori del Corigliano il cui settore era proprio alle sue spalle.
Il Direttore di gara chiedeva al capitano del Corigliano di esortare i sostenitori della propria squadra a tenere un comportamento corretto per consentire il prosieguo della gara. Notava inoltre che cinque sostenitori si trovavano seduti sulla rete pronti ad invadere il campo.
Solo dopo due minuti di interruzione il capitano riusciva a far desistere gli esagitati dal loro intento.
Al 48° del secondo tempo il Direttore di gara veniva ancora richiamato dal secondo assistente che gli comunicava di essere stato nuovamente colpito alla testa da una bottiglia, di grande formato, piena d'acqua che gli cagionava forte dolore e giramenti di testa.
Per tale ragione l'arbitro interrompeva nuovamente il gioco e si rivolgeva al capitano del Corigliano in quanto un gruppo di tifosi della stessa squadra continuava a lanciare bottiglie di plastica, di vetro, batterie e accendini mentre un altro gruppo composto da almeno 15 elementi cercava di aprire, forzandolo, un cancello che permetteva l'accesso in campo.
Poiché la situazione non ritornava alla calma l'arbitro riteneva di sospendere la gara temporaneamente ripromettendosi tuttavia di riprenderla qualora le condizioni ambientali glielo avessero permesso. Dopo circa un minuto nel quale il Direttore di gara era rimasto in campo, gli esagitati riuscivano a far cedere il cancello per cui, l'arbitro, nonostante la presenza di quattro Carabinieri impossibilitati ad arginare i citati tifosi, decideva per la chiusura definitiva di gara, solo dopo, tuttavia, aver sostato ulteriori cinque minuti davanti agli spogliatoi nel tentativo, vano, che la situazione tornasse alla normalità e subendo reiterate minacce e offese da parte della tifoseria del Corigliano.
Il secondo assistente arbitrale, coinvolto nei fatti sopra riportati, nel supplemento di rapporto ha confermato pedissequamente quanto riferito dall'arbitro aggiungendo inoltre di esser stato fatto oggetto, al suo rientro negli spogliatoi, anche di minacce e spintoni da parte di un calciatore del Corigliano che riusciva ad individuare solo una volta presa visione dei documenti utilizzati per l'identificazione.
L'assistente ha, inoltre, nel rapporto, chiarito che il colpo ricevuto gli avrebbe comunque impedito di proseguire a svolgere la sua funzione.

In relazione a tali eventi, per come succintamente riportati, il giudice sportivo decretava, ai danni del Corigliano, la punizione sportiva della perdita della gara, la squalifica del campo di gioco per due gare da disputarsi a porte chiuse e l'ammenda di 500,00. Statuiva anche l'obbligo di tenere indenne la società Luzzese Calcio 1965 dei danni causati alle strutture dell'impianto sportivo da parte dei propri calciatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati.
La società reclamante impugna tale delibera assumendo – anche nel corso della seduta del 1° aprile 2016 - che la gara è stata condizionata da un errore tecnico dell'arbitro (l'azione del gol della Luzzese sarebbe scaturita dalla ripresa del gioco effettuata con un fallo laterale che era stato assegnato dall'assistente arbitrale al Corigliano) e che la sospensione della gara è stata decretata dall'arbitro in maniera illegittima in quanto non ne ricorreva alcun presupposto atteso che lo stesso non ha posto in essere alcun provvedimento atto a riportare la calma ed a far riprendere il gioco.
A tal fine allega quale prova documentale un dvd che riproduce lo svolgimento dell'intero incontro.
La Luzzese ha inviato controdeduzioni, che ha esposto nel corso della seduta del 1° aprile 2016, con le quali chiede il rigetto del reclamo relativamente alla punizione sportiva della gara nonché l'inasprimento delle sanzioni accessorie ai danni del Corigliano stesso, in particolare la penalizzazione di un punto in classifica.
In via preliminare questo Collegio rappresenta che il lamentato errore tecnico non può essere sindacato in quanto il fatto narrato non è provato; non ricorre un errore tecnico nell'azione di ripresa del gioco trattandosi di corretta esecuzione di decisione rientrante nell'esclusiva discrezionalità tecnica dell'arbitro (regola 5 gioco del calcio).
Inoltre, sempre in via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art. 35 C.G.S..
In merito alla decisione dell'arbitro di sospendere, prima temporaneamente e poi definitivamente, la gara è da dirsi che il rapporto del Direttore di gara così come quello del secondo assistente arbitrale, non mostrano spazio a censure di sorta.
Alla luce della narrazione effettuata dall'arbitro, ritiene questo Collegio che lo stesso non avrebbe potuto proseguire nella direzione di gara per cui la decisione di sospenderla deve considerarsi legittima in quanto assunta in conformità alla consolidata giurisprudenza degli Organi Superiori di giustizia sportiva.
Il provvedimento di sospensione di una gara deve essere supportato infatti da elementi gravi e oggettivi che la legittimano. Ed in effetti dal rapporto di gara si desume con assoluta certezza che l'arbitro non è stato nelle condizioni di proseguire nella direzione per la situazione di grave tensione e di notevole potenzialità lesiva venutasi a creare. Impossibilità concretizzatasi nonostante l'arbitro abbia tentato più volte, anche chiedendo supporto al capitano del Corigliano, di riportare la situazione alla normalità e lo abbia fatto attendendo, prima sul campo e poi davanti agli spogliatoi, che gli eventi permettessero la ripresa della gara.
Anche la responsabilità oggettiva, ai sensi della quale i fatti sono stati attribuiti alla società Corigliano, non può essere posta in dubbio in quanto è palese che le intemperanze di cui è stato vittima l'assistente arbitrale sono da attribuirsi ai sostenitori del Corigliano che erano stati allocati nel settore posto alle spalle dell'assistente stesso.
Muovendo da tale assunto questa Corte ritiene che la sanzione conseguente, della punizione sportiva della gara, non sia censurabile, mentre appare conforme a giustizia ridurre la sanzione della squalifica del campo ad una sola gara effettiva da disputarsi a porte chiuse. L'ulteriore sanzione dell'ammenda appare congrua ed adeguata ai fatti ascritti.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del campo di gioco del A.S.D. CORIGLIANO ad UNA sola gara effettiva da disputarsi a "porte chiuse";
rigetta nel resto;
conferma l'obbligo per la società A.S.D. CORIGLIANO di tenere indenne la società LUZZESE CALCIO 1965 dei danni causati alle strutture dell'impianto sportivo da parte dei propri calciatori non identificati e sostenitori se richiesti e documentati;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.103 della Società A.S.D. S.AGATA D'ESARO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.120 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della *gara S.Agata d'Esaro – Belvedere 1963 del 14.2.2016 Campionato 1^Categoria***, inibizione del dirigente CIRAUDO Emiliano fino al 20.3.2016, squalifica del calciatore FAHIM ZAKARIA per UNA gara effettiva).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale, in riferimento alla gara A.S.D. S.Agata D'Esaro – A.S.D. Belvedere 1963 del 14/02/2016, a seguito del reclamo della società Belvedere 1963, ha rilevato che il calciatore Fahim Zakaria (*S.Agata d'Esaro*), nato a Casablanca il 06.07.1995, ha preso parte alla suddetta gara senza averne titolo, in quanto la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento del suddetto calciatore non risultava conforme a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, essendo priva della copia di valido permesso di soggiorno e del certificato di residenza in Italia.

In conseguenza di quanto sopra, il suddetto giudice ha inflitto alla società S.Agata d'Esaro la punizione sportiva della perdita della gara de qua col punteggio di 0-3, squalificando per una gara effettiva il calciatore Fahim Zakaria ed inibendo il dirigente accompagnatore Ciraudo Emiliano fino al 20.03.2016 (*cfr. C.U. n.120 del 03/03/2016 del Comitato Regionale Calabria*).
La reclamante ricorre avverso la suddetta decisione, sostenendo, in via preliminare, la inammissibilità del reclamo proposto dall'A.S.D. Belvedere 1963 innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, in quanto la soc. Belvedere 1963 non avrebbe preannunciato il reclamo ed, inoltre, non avrebbe notificato il ricorso alla controparte.
Tale rilievo non appare fondato, in quanto, ai sensi dell'art.46 del C.G.S., non è richiesto il preannuncio di reclamo davanti al primo giudice per i ricorsi avverso la posizione di tesserati nell'ambio della LND ed, inoltre, è stato accertato che il reclamo è stato regolarmente notificato alla controparte con racc. A/R del 19.2.2016, entro i termini di cui all'art.46 suddetto.
Nel merito, la reclamante sostiene che la documentazione indicata nella delibera di I grado non sarebbe necessaria nel caso di specie, trattandosi di "rinnovo della procedura di tesseramento di extracomunitario maggiorenne".
Tuttavia dagli atti ufficiali pervenuti dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Calabria, risulta che la richiesta di aggiornamento di posizione di tesseramento del calciatore in questione a favore della società A.S.D. S.Agata d'Esaro "*non è conforme a quanto previsto dalla normativa vigente, in quanto priva della copia di valido permesso di soggiorno e del certificato di residenza in Italia*". Risulta, inoltre, che la posizione di tesseramento del richiamato calciatore è stata regolarizzata in data 25.02.2016, successivamente, quindi, alla data della disputa della gara in esame (14.02.2016).
Il reclamo, pertanto, è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 104 della Società POL. D. STRONGOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n.40 del 3.3.2016 (punizione sportiva della perdita della gara *San Mauro Marchesato – Pol.D.Strongoli del 28.2.2016 Campionato 2^ Categoria***, penalizzazione di UN punto in classifica, ammenda di € 130,00, squalifica dei calciatori CERAUDO Giuseppe e GUZZO Luigi per OTTO giornate effettive di gara).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della Società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

al 21° del secondo tempo della gara in epigrafe, a seguito della concessione di un rigore a favore della squadra del San Mauro Marchesato, i calciatori della Polisportiva D. Strongoli accerchiavano e minacciavano l'arbitro; in particolare Ceraudo Giuseppe e Guzzo Luigi assumevano un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro tale da richiedere l'intervento dei Carabinieri.
Per il verificarsi di tali fatti l'arbitro decideva di sospendere la gara, per poi tentare di riprenderla una volta ristabilita la calma.
Tuttavia la squadra della Pol.D. Strongoli in segno di protesta abbandonava il terreno di giuoco non facendovi più rientro.
Il giudice sportivo, preso atto degli eventi accaduti per come succintamente sopra riportati, decideva di infliggere alla Polisportiva D.Strongoli la punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e la squalifica per otto giornate ai calciatori Guzzo Luigi e Ceraudo Giuseppe.
La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado sostenendo che, dopo una prima intenzione di lasciare il campo per proteste, la Pol.D. Strongoli si era schierata in campo pronta alla ripresa della gara che non è avvenuta per esclusiva volontà della squadra avversaria del San Mauro Marchesato che si sarebbe opposta nonostante un lungo tentativo effettuato dall'arbitro negli spogliatoi.
Anche in merito poi alla squalifica dei due calciatori la reclamante contesta i fatti per come narrati dal direttore di gara sostenendo che nessuna minaccia è mai stata proferita dagli stessi.
Per tale ragione chiede la vittoria o in subordine la ripetizione della gara nonché l'annullamento della multa e del punto di penalizzazione, da ultimo la revoca della squalifica inflitta ai due calciatori.
In via preliminare, è da dirsi che la prova filmata di cui si chiede l'acquisizione, che non offre alcuna garanzia tecnica in merito alla sua provenienza, non può essere ammessa in quanto la fattispecie oggetto di esame non rientra tra quelle ricomprese all'art. 35 C.G.S..
Questo Collegio ritiene che il rapporto dell'arbitro non mostra spazio a censure di sorta e delinea compiutamente lo svolgimento dei fatti oggetto di esame.
Nell'odierna seduta, inoltre l'arbitro ha ribadito che la responsabilità per la mancata ripresa del gioco è da addebitarsi unicamente alla Polisportiva D. Strongoli.
Muovendo da tale assunto anche la sanzione della penalizzazione appare assolutamente legittima in quanto conseguente al rifiuto di disputare la gara (art. 53/2-7 delle N.O.I.F. e art. 17/1 - 3 del C.G.S.).

Con riferimento poi alle responsabilità dei due tesserati non può essere messo in dubbio il coinvolgimento degli stessi nei fatti ascritti ed in particolare il comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro.
Le sanzioni da applicarsi nel caso di specie è la squalifica per quattro giornate.

P.Q.M.

rigetta il reclamo nella parte in cui si impugna la punizione sportiva della perdita della gara, il punto di penalizzazione e l'ammenda;
riduce le squalifiche inflitte ai calciatori Luigi GUZZO e Giuseppe CERAUDO a QUATTRO giornate effettive di gara;
dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n. 105 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.33 del 17.3.2016 (ripetizione della *gara Comprensorio Lago Calcio – Polisportiva Belmonte del 13.3.2016 Campionato 2^Categoria***, squalifica dei calciatori SPINA Simone, ESPOSITO Luca e CURCIO Giuseppe per DUE giornate effettive di gara, inibizione del dirigente PROVENZANO Sandro fino al 30.4.2016).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il rappresentante della Società reclamante, il rappresentante della Società Comprensorio Lago Calcio che ha controdedotto e l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

Al 48° l'arbitro concedeva alla squadra di casa, Comp.Lago Calcio, un calcio di rigore e veniva immediatamente circondato da diversi calciatori, alcuni anche della panchina, e dirigenti della Pol. Belmonte, i quali protestavano offendendolo; tra questi l'arbitro riconosceva i calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio ed il dirigente accompagnatore Sandro Provenzano.
L'arbitro riusciva a divincolarsi ed a raggiungere gli spogliatoi sospendendo la gara in quanto – anche a causa del comportamento non collaborativo dei tesserati della Pol. Belmonte - non riusciva a ripristinare l'ordine.
Il giudice sportivo ha ritenuto, tuttavia, che alla luce della narrazione effettuata dall'arbitro, la situazione che ha generato la decisione di sospendere la gara non fosse supportata dai necessari connotati di oggettiva gravità che l'avrebbero legittimata.
In particolare non ha riscontrato nel comportamento del Direttore di gara l'esercizio di quei poteri riconosciutigli dal regolamento ed atti a permettergli di riprendere la gara in presenza di una situazione che non presentava, come detto, elementi oggettivi di pericolo alla incolumità propria o dei partecipanti alla gara.
La società reclamante impugna tale delibera assumendo che la gara non è stata portata a compimento esclusivamente per le minacce e offese poste in essere dai tesserati della società Comp.Lago Calcio per cui chiede l'omologazione del risultato del campo.
Chiede inoltre la revoca o in subordine la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio (due giornate) e l'inibizione al Dirigente Sandro Provenzano fino al 30.4.2016.
L'arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta del 1 aprile u.s., ha confermato il rapporto a sua firma ribadendo le ragioni poste a fondamento della decisione di sospendere la gara in esame.
La decisione del giudice sportivo non può essere censurata in quanto ha ricostruito i fatti con assoluta precisione e statuito con logica consequenzialità: la situazione creatasi in campo al momento della assegnazione del rigore alla squadra del Compr. Lago Calcio rientra nella, seppur deprecabile, prassi invalsa in molti campi di calcio della Lega Nazionale Dilettanti. Ai comportamenti minacciosi dei tesserati della Pol. Belmonte bisognava far fronte utilizzando i poteri e le facoltà concesse al Direttore di gara e, solo nel caso di fallimento di detto tentativo, l'arbitro avrebbe potuto sospendere la gara.
I presupposti per la sospensione della gara non ricorrevano nel caso che occupa per cui la gara stessa va ripetuta.
Dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 45-3.a) del C.G.S. del reclamo in merito all'impugnativa della squalifica per due giornate calciatori Simone Spina, Luca Esposito e Giuseppe Curcio.
Da ultimo la sanzione della inibizione al dirigente Provenzano è congrua ed adeguata ai fatti ascritti.
Rappresenta, da ultimo, che l'arbitro ha evidenziato che il calciatore Perri Daniele della Società Compr.Lago Calcio, benché indicato nel rapporto tra i calciatori che lo hanno accerchiato, non ha subito alcun provvedimento disciplinare.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo ai sensi dell'art. 45-3.a) del C.G.S. in merito all'impugnativa della squalifica per due giornate dei calciatori Simone SPINA, Luca ESPOSITO e Giuseppe CURCIO;
rigetta nel resto e dispone incamerarsi la tassa;
per quanto di competenza, dispone la trasmissione degli atti alla Delegazione Provinciale di Cosenza per la ripetizione della gara Comprensorio Lago Calcio – Polisportiva Belmonte- Campionato di 2^ Cat., ed al Giudice Sportivo di primo grado presso la stessa Delegazione per i provvedimenti relativi al Sig. PERRI Daniele calciatore della Società Comprensorio Lago Calcio.

IL SEGRETARIO	IL PRESIDENTE
Emanuele Daniele	Saverio Mirarchi